

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
271/2024/R/COM

**REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA
ISTANZA GAS, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 182/2024/R/GAS**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: elettricità e gas naturale

2 luglio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito alla deliberazione 182/2024/R/gas, con la quale l'Autorità, tra l'altro, ha aggiornato, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente CRV^{OS} di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG (Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027, approvata con la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, di seguito: RTTG) ed ha introdotto delle specifiche disposizioni per la sua applicazione ai punti di riconsegna afferenti a impianti di produzione termoelettrici, rimandando a successivo provvedimento le modalità implementative di dettaglio.

Con il presente documento per la consultazione sono proposte le suddette modalità funzionali a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, della parte della componente CRV^{OS} a copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: servizio STUI) e le modalità di allocazione di tali costi ai clienti del sistema elettrico.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il 5 agosto 2024.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercato Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
2	LE DELIBERAZIONI 96/2020/R/EEL E 548/2020/R/COM.....	9
3	REVISIONE, NEL CASO DI PUNTI DI RICONSEGNA AFFERENTI IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA GAS NATURALE, DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA ISTANZA	11
	<i>Modalità operative per la restituzione ai produttori termoelettrici della parte della componente tariffaria CRV^{OS} a copertura dei costi del servizio STUI</i>	<i>11</i>
	<i>Modalità operative per l’allocazione ai clienti finali della parte dei costi del servizio STUI non allocata ai produttori termoelettrici</i>	<i>13</i>
	<i>Conclusioni.....</i>	<i>15</i>

1 QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2017/1938), concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas, evidenzia, tra le altre cose, l’essenzialità delle misure per la sicurezza del gas anche per i *“clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica”*, i quali, in determinate situazioni di emergenza, potrebbero avere priorità persino rispetto ai clienti protetti, *“al fine di evitare gravi danni al funzionamento del sistema di energia elettrica o del gas”* (cfr. ad esempio considerando 25).
- 1.2 Il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: Regolamento 2022/1032) ha, tra le altre cose, modificato e integrato il Regolamento 2017/1938 in materia di stoccaggio gas, con la finalità di adeguarne le disposizioni anche *“a importanti cambiamenti della situazione geopolitica, in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi di prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da gravi eventi internazionali e da interruzioni dell’approvvigionamento più prolungate o improvvise”* (cfr. considerando 5); in tale prospettiva, anche in considerazione del fatto che il sistema degli stoccaggi è *“estremamente importante per l’Unione, la sicurezza del suo approvvigionamento energetico e gli altri interessi essenziali dell’Unione in materia di sicurezza”*, il Regolamento 2022/1032 ha definito obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento dei medesimi stoccaggi.
- 1.3 Con il decreto ministeriale 22 giugno 2022, n. 253 ed il decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 287, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (allora Ministro della Transizione Ecologica) ha rispettivamente previsto che l’impresa maggiore di trasporto e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) svolgessero un servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: servizio STUI), al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riempimento stabiliti dal Regolamento 2022/1032.
- 1.4 Il servizio STUI è, in linea con la richiamata normativa europea, funzionale a garantire la sicurezza del sistema energetico comprendente sia il sistema del gas naturale che quello elettrico. In quest’ultimo, infatti, gli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale risultano necessari ai fini della sua adeguatezza.
- 1.5 Con la deliberazione 169/2023/R/gas, l’Autorità ha ritenuto opportuno coprire gli squilibri registrati nelle partite economiche del servizio STUI, per la parte

eccedente i contributi derivanti dalla finanza pubblica, mediante la componente tariffaria già esistente *CRV^{OS}*.

- 1.6 La componente tariffaria *CRV^{OS}*, di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG (*Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027*), è stata istituita “a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino”; tale componente è espressa in euro/Smc ed ha una valorizzazione stagionale, nel solo periodo invernale ottobre-marzo.
- 1.7 Con il documento per la consultazione 588/2023/R/gas, l’Autorità ha prospettato l’introduzione in Italia di una *Neutrality Charge*, da applicare ai punti di interconnessione con l’estero ed ai punti di uscita della rete di trasporto nazionale, a copertura dei costi derivanti dal servizio STUI, in luogo dell’utilizzo della *CRV^{OS}*.
- 1.8 Nel corso della suddetta consultazione la quasi totalità dei partecipanti ha espresso criticità legate all’introduzione di un corrispettivo applicato ai punti di interconnessione con l’estero, in termini di frammentazione dei mercati del gas europei e diminuzione della liquidità presso gli *hub*. Alcuni operatori, inoltre, hanno evidenziato come l’applicazione ai punti di uscita della rete nazionale di trasporto che alimentano impianti termoelettrici delle componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto gas possa avere effetti distorsivi sui mercati dell’energia elettrica con conseguenti inefficienze, sia a livello nazionale che internazionale (nel momento in cui le componenti in esame non sono presenti nella medesima misura negli Stati confinanti). In particolare, nelle ore in cui gli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale risultano marginali, tale maggiore onere verrebbe trasferito sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, con un incremento dei costi per tutti i consumatori elettrici, generando altresì rendite inframarginali a favore delle altre tecnologie di produzione elettrica.
- 1.9 Alla luce di quanto sopra e del dibattito avviato a livello europeo sulla necessità di evitare l’adozione di misure unilaterali come corrispettivi che potrebbero mettere in pericolo la solidarietà energetica e vanificare gli sforzi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, l’Autorità non ha dato seguito¹ al documento per la consultazione 588/2023/R/gas: pertanto, i costi derivanti dal servizio STUI continuano a essere coperti tramite la componente tariffaria *CRV^{OS}*.

¹ Vedi Comunicato per gli operatori “Informazioni relative alle partite economiche afferenti al Servizio di Riempimento degli Stoccaggi di Ultima Istanza” dell’8 febbraio 2024.

1.10 La deliberazione 182/2024/R/gas ha aggiornato, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente CRV^{OS} ponendolo pari a 0,0364 €/Smc e, al fine di superare le distorsioni allocative evidenziate al precedente punto 1.8, ha previsto che, nel caso di punti di riconsegna afferenti a impianti di produzione termoelettrici alimentati da gas naturale:

- (i) la componente CRV^{OS} trovi iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio STUI (pari a 0,0226 €/Smc per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025);
- (ii) le restituzioni di cui al punto (i) siano effettuate dalla società GSE, secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento. Il GSE, infatti, oltre a disporre di un’anagrafica completa di tutti gli impianti di generazione elettrica, ha già dato attuazione alla deliberazione 96/2020/R/eel², per cui alcune modalità operative e, soprattutto, gli algoritmi – ove necessari – atti a dare separata evidenza alla parte di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica immessa in rete possono essere facilmente replicati;
- (iii) la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici ai sensi dei precedenti punti sia posta direttamente a carico della generalità dei clienti finali del settore elettrico, secondo modalità da definire con successivo provvedimento, eventualmente anche per il tramite di componenti tariffarie già esistenti;

dando la possibilità ai soggetti interessati di produrre memorie e osservazioni sulle suddette disposizioni.

1.11 La quasi totalità dei soggetti intervenuti ha accolto positivamente le disposizioni della deliberazione 182/2024/R/gas. Inoltre, per quanto qui rileva in merito alle modalità di restituzione della parte della componente CRV^{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio STUI, alcuni soggetti hanno suggerito di adottare le medesime modalità previste per l’elemento RE_{TEE} ³ di cui alla deliberazione 96/2020/R/eel al fine garantire una maggiore coerenza e uniformità procedurale facilitando l’operatività dei produttori termoelettrici.

1.12 La deliberazione 227/2024/R/gas (a cui si rimanda) ha confermato le disposizioni della deliberazione 182/2024/R/gas in materia di applicazione ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di

² Recante una revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RE_T .

³ L’elemento RE_{TEE} è la parte della componente tariffaria RE o RE_T a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.

energia elettrica immessa in rete, della quota della componente CRV^{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza.

- 1.13 Con il presente documento per la consultazione, l’Autorità, in attuazione della deliberazione 182/2024/R/gas, intende proporre le modalità implementative funzionali a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, della parte della componente CRV^{OS} a copertura dei costi del servizio STUI e le modalità di allocazione di tali costi (non coperti dai produttori termoelettrici) ai clienti del sistema elettrico.

2 LE DELIBERAZIONI 96/2020/R/EEL E 548/2020/R/COM

- 2.1 Già in passato la regolazione ha dovuto affrontare la problematica connessa ad una distorsione allocativa analoga a quella richiamata al precedente punto 1.8, con riferimento ai costi associati al meccanismo dei titoli di efficienza energetica – da ripartire tra clienti finali del settore elettrico e di quello del gas naturale – per effetto dell’applicazione delle relative componenti tariffarie (componenti RE e RE_T) anche ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano impianti termoelettrici. In tale caso, l’Autorità era intervenuta con la deliberazione 96/2020/R/eel, stabilendo che le suddette componenti (per le sole parti relative al meccanismo dei titoli di efficienza energetica) non fossero più applicate al gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica, ma direttamente ai clienti finali elettrici.
- 2.2 Nel quadro della suddetta deliberazione era stato evidenziato che *“gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscono veri e propri “clienti finali” del sistema energetico nel suo complesso, poiché effettuano di fatto una trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale), così come gli accumuli, ad esempio, trasformano un prodotto energetico (energia elettrica in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica in un altro periodo temporale)”*.
- 2.3 La deliberazione 96/2020/R/eel, in particolare, ha previsto:
- a) l’applicazione delle componenti RE e RE_T a tutti i produttori termoelettrici, con la possibilità di presentare al GSE un’istanza di rimborso della parte copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (cd. elemento RE_{TEE}), limitatamente ai volumi da gas naturale afferenti all’energia elettrica prodotta e immessa in rete, secondo modalità

definite dal medesimo GSE previa consultazione e successiva approvazione dell'Autorità;

- b) la corresponsione al GSE di un contributo *una tantum* e di un contributo annuale, definiti dall'Autorità su proposta dal GSE, rispettivamente a copertura dei propri costi amministrativi per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, affinché i costi di queste attività non gravino sui clienti finali;
 - c) l'attribuzione al GSE dell'incarico di definire, previa consultazione e approvazione dell'Autorità, i criteri e le procedure operative per il calcolo standardizzato dei volumi di gas effettivamente conteggiabili ai fini del rimborso;
 - d) la periodicità mensile dei rimborsi.
- 2.4 Successivamente, la deliberazione 548/2020/R/com ha approvato il “*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*” predisposto dal GSE ai fini della restituzione ai produttori termoelettrici dell'elemento RE_{TEE} . Inoltre, con la medesima deliberazione 548/2020/R/com, l'Autorità ha previsto che, nell'ambito dei provvedimenti per l'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema:
- sia individuata separatamente la parte delle componenti tariffarie RE e RE_T corrispondente all'elemento RE_{TEE} ;
 - sia fissata la parte (ΔUC_7) dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG (*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione*), ai fini di compensare gli importi restituiti dal GSE ai produttori termoelettrici beneficiari.
- 2.5 Il combinato disposto della deliberazione 96/2020/R/eel e della deliberazione 548/2020/R/com ha consentito di implementare disposizioni atte a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, dell'elemento RE_{TEE} e le modalità di allocazione di tali costi (non coperti dai produttori termoelettrici) ai clienti del sistema elettrico.
- 2.6 Le disposizioni sopra richiamate sinteticamente hanno dimostrato la loro efficacia sia in termini di obiettivi raggiunti (evitare distorsioni tra i due settori elettrico e gas) sia in termini di modalità implementative. Questo è dimostrato anche dalle

osservazioni richiamate al precedente punto 1.11 che chiedono di adottare il medesimo schema anche per la revisione dell’allocazione dei costi del servizio STUI attualmente allocati, tramite l’applicazione della *CRV^{OS}*, ai produttori termoelettrici, come peraltro già ipotizzato dall’Autorità con la deliberazione 182/2024/R/gas.

- 2.7 Per tale ragione ed al fine di perseguire il principio dell’economicità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, l’Autorità ritiene che le suddette modalità implementative debbano trovare applicazione, come opportunamente riadattate in relazione al tema specifico, anche per l’implementazione delle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione 182/2024/R/gas.

3 REVISIONE, NEL CASO DI PUNTI DI RICONSEGNA AFFERENTI IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA GAS NATURALE, DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI ULTIMA ISTANZA

Modalità operative per la restituzione ai produttori termoelettrici della parte della componente tariffaria *CRV^{OS}* a copertura dei costi del servizio STUI

- 3.1 Come già evidenziato con le deliberazioni 182/2024/R/gas e 227/2024/R/gas, il servizio STUI è funzionale a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale nel suo complesso, comprensivo quindi non solo del sistema gas, ma anche di quello elettrico. Pertanto, come sopra richiamato, al fine di rispondere all’esigenza di individuare una più corretta allocazione degli oneri del servizio STUI, la deliberazione 182/2024/R/gas (punto 4) ha adottato le disposizioni sull’applicazione della componente *CRV^{OS}* ai punti di riconsegna afferenti impianti di produzione termoelettrica richiamate al punto 1.10. Più in dettaglio:
- a) per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, indipendentemente dalla tipologia a cui detti impianti appartengono, la componente *CRV^{OS}* trova iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio STUI;
 - b) le restituzioni di cui al punto a) sono effettuate dalla società GSE che già dispone di un’anagrafica completa di tutti gli impianti di generazione elettrica;
 - c) la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici ai sensi dei precedenti punti è posta direttamente a carico della generalità dei clienti finali del settore elettrico, eventualmente anche per il tramite di componenti tariffarie già esistenti.

- 3.2 In relazione **al punto 3.1 a)**, in analogia con quanto già stabilito dalla deliberazione 96/2020/R/eel, il perimetro dei soggetti coinvolti comprende i produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici al fine della produzione di energia elettrica da immettere in rete. Si ritiene che il calcolo dei volumi di gas effettivamente conteggiabili ai fini del rimborso possa essere effettuato secondo le modalità già in vigore per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} distinguendo tra:
- a) impianti termoelettrici "puri";
 - b) impianti termoelettrici cogenerativi;
 - c) impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura.
- 3.3 Nei casi sub a), si considera l'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica.
- 3.4 Nei casi sub b), si considera la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica. Quest'ultimo viene assunto convenzionalmente pari al rendimento elettrico depurato e può essere oggetto di calcolo a partire dai dati reali dell'impianto di produzione ovvero può essere determinato in modo convenzionale.
- 3.5 Nei casi sub c), si considera la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica. Quest'ultimo può essere oggetto di calcolo a partire dai dati reali dell'impianto di produzione oppure può essere determinato in modo convenzionale.
- 3.6 Peraltro, la deliberazione 96/2020/R/eel prevede già anche i necessari flussi informativi dai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (in relazione ai dati di misura del gas naturale prelevato dai produttori ammessi al beneficio, secondo modalità definite dal GSE) e dai gestori delle reti elettriche (in relazione ai dati di misura dell'energia elettrica immessa dai produttori ammessi al beneficio, secondo le medesime tempistiche e modalità previste dalla regolazione vigente).
- 3.7 Si ritiene che non siano necessarie specifiche ulteriori rispetto a quelle già implementate dal GSE ai fini dell'attuazione della deliberazione 96/2020/R/eel: pertanto, i volumi di gas naturale determinati dal GSE per l'applicazione di tale deliberazione si ritiene possano essere identicamente utilizzati anche ai fini del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione.

- 3.8 In relazione al **punto 3.1 b)**, si ritiene che le restituzioni siano effettuate dal GSE secondo le modalità già in vigore per la restituzione dell'elemento RE_{TEE}. In particolare, la restituzione avverrà su base mensile e gli importi da restituire saranno pari al prodotto tra 0,0226 €/Smc (la quota della componente CRV^{OS} di cui al punto 5 della deliberazione 182/2024/R/gas) e i volumi ammessi al beneficio (di cui al punto 3.1 a)). Al riguardo, la quota di cui al punto 5 della deliberazione 182/2024/R/gas può essere denominata elemento OS_{STUI} della componente CRV^{OS} ed è oggetto di definizione da parte dell'Autorità contestualmente con l'aggiornamento annuale della componente CRV^{OS}.
- 3.9 Dal momento che i soggetti ammessi al beneficio sono i medesimi di quelli individuati nel quadro della procedura dell'elemento RE_{TEE}, si ritiene che non sia necessario prevedere la corresponsione al GSE da parte dei produttori termoelettrici di un nuovo contributo *una tantum* per la copertura dei costi amministrativi relativi alla gestione delle istanze di rimborso (vedi comma 4.4. della deliberazione 96/2020/R/eel), salvo in generale i casi di nuova istanza di ammissione ai benefici e/o di istanza presentata per il solo recupero della parte della CRV^{OS} per il servizio STUI.
- 3.10 La gestione dei rimborsi mensili, invece, comporta nuove attività per il GSE e, di conseguenza, un aggravio dei costi amministrativi. Pertanto, si ritiene utile prevedere che i produttori termoelettrici riconoscano al GSE un contributo annuale pari a una percentuale del beneficio spettante al produttore. Tale percentuale potrebbe essere la medesima applicata per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} (0,2%).

- Q1. *Si ritiene opportuno introdurre nuove o ulteriori specifiche ai fini dell'individuazione dei volumi di gas da conteggiare ai fini del rimborso? Quali e perché?*
- Q2. *Si ritiene opportuno definire ulteriori elementi per quanto riguarda la copertura dei costi amministrativi del GSE per la gestione dei rimborsi? Quali e perché?*

Modalità operative per l'allocazione ai clienti finali della parte dei costi del servizio STUI non allocata ai produttori termoelettrici

- 3.11 In relazione al **punto 3.1 c)**, si ritiene più efficiente recuperare la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici tramite corrispettivi o componenti tariffarie già esistenti nel settore elettrico per evitare l'insorgere di

oneri per gli esercenti in termini di attivazione di nuovi processi gestionali e/o di fatturazione.

- 3.12 Poiché i costi del servizio STUI sono afferenti alla gestione in sicurezza del sistema energetico, ivi incluso il sistema elettrico nazionale, si ritiene opportuno che tali costi siano coperti tramite uno dei già esistenti corrispettivi di dispacciamento.
- 3.13 A tal fine, l’Autorità reputa opportuno che i costi di cui al punto 3.1 c) afferenti all’ultimo trimestre 2024 siano inseriti tra i costi di cui al comma 44.2 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, mantenendone separata evidenza. Pertanto, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024, essi verrebbero coperti tramite la corrispondente parte del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (c.d. *uplift* di cui all’articolo 44 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06). A partire dall’1 gennaio 2025 (in considerazione dell’entrata in efficacia del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico – TIDE), si ritiene opportuno che i costi di cui al punto 3.1 c) siano coperti tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all’articolo 1-24.8 del TIDE), mantenendone separata evidenza.
- 3.14 La copertura dei costi di cui sopra potrebbe essere implementata seguendo due opzioni:

opzione 1) valorizzazione stagionale, nel solo periodo invernale ottobre-marzo (come per la componente tariffaria CRV^{OS});

opzione 2) valorizzazione annuale.

Per entrambe le opzioni si ritiene che l’adeguamento del corrispettivo debba essere determinato da Terna su base trimestrale (in via previsionale per il trimestre che sta per iniziare e sulla base dei dati di consuntivo per eventuali saldi afferenti ai trimestri precedenti) in analogia con le procedure già previste per la definizione dei corrispettivi unitari di dispacciamento. A tal fine, il GSE fornirà a Terna, non appena disponibili, i dati a consuntivo relativi al calcolo dei volumi ammessi al beneficio e degli importi restituiti agli impianti termoelettrici per la copertura dei costi relativi al servizio STUI. In fase di prima applicazione, per consentire a Terna di disporre di elementi utili ai fini del primo adeguamento previsionale del corrispettivo, il GSE rende disponibili a Terna la serie storica dei volumi mensili ammessi alla restituzione dell’elemento RE_{TEE} .

L’*opzione 1)* ha il vantaggio di mantenere una corrispondenza tra le tempistiche di recupero applicate agli utenti del settore gas e a quelli del settore elettrico, garantendo parità di trattamento e semplificando la rendicontazione del gettito totale raccolto per la copertura dei costi legati al servizio STUI.

L'opzione 2) avrebbe come unico vantaggio la possibilità di distribuire su 12 mesi la raccolta del gettito proveniente dai soli utenti elettrici, riducendo gli importi unitari.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene preferibile prevedere che l'adeguamento della relativa componente tariffaria segua una valorizzazione stagionale, nel solo periodo invernale ottobre-marzo (opzione 1).

- 3.15 È altresì necessario prevedere che Terna e GSE definiscano un'opportuna procedura per il trasferimento a GSE dei fondi necessari ai fini del rimborso mensile ai produttori termoelettrici.
- 3.16 È infine necessario prevedere che il GSE aggiorni il “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020” ovvero definisca uno specifico regolamento relativo al ristoro dell'elemento OS_{STUI} .

- Q3. Si condivide la proposta di recuperare i costi del servizio $STUI$ non allocati ai produttori termoelettrici tramite i corrispettivi di dispacciamento sopra descritti? Se no, per quali motivi e quale componente tariffaria si suggerisce di utilizzare in alternativa?
- Q4. Si condivide la proposta di prevedere che, anche per il settore elettrico, il recupero dei costi del servizio $STUI$ avvenga nel solo periodo invernale? Se no, per quali motivi?

Conclusioni

- 3.17 Al fine di riassumere le proposte contenute nel presente documento per la consultazione, si ritiene utile sintetizzare il processo come segue:
- nelle delibere annuali di aggiornamento della componente tariffaria CRV^{OS} sarà data separata evidenza della sola parte a copertura degli oneri derivanti dal servizio $STUI$ indicandola sinteticamente come “elemento OS_{STUI} ”;
 - la componente tariffaria CRV^{OS} sarà integralmente applicata ai produttori termoelettrici, salvo successiva restituzione dell'elemento OS_{STUI} ;
 - la restituzione verrà effettuata dal GSE su base mensile, come prodotto tra l'elemento OS_{STUI} e i volumi di gas naturale prelevato a uso termoelettrico, limitatamente alla quantità destinata alla produzione di energia elettrica per la successiva immissione in rete;

- il gettito necessario per la restituzione dell'elemento OS_{STUI} sarà recuperato tramite il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024 (c.d. *uplift* di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06) e, a partire dall'1 gennaio 2025, tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all'articolo 1-24.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE);
- l'ammontare dei suddetti corrispettivi sarà calcolato da Terna, anche sulla base dei dati forniti dal GSE, e trasmesso all'Autorità secondo le medesime procedure previste per la valorizzazione dei corrispettivi unitari per il dispacciamento;
- il GSE e TERNA predisporranno congiuntamente una procedura per la gestione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici relativi all'elemento OS_{STUI} ;
- il GSE utilizzerà i fondi derivanti dal gettito di cui sopra per rimborsare i produttori termoelettrici aventi diritto. A tal fine, il GSE aggiornerà il “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020” o definirà uno specifico regolamento relativo al ristoro dell'elemento OS_{STUI} .